NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 11 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Una nave di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce chiara, uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Tale nave puo' anche portare un secondo fanale a luce bianca sistemato nella posizione prescritta dal successivo comma del presente articolo, ma non ha l'obbligo. Tale secondo fanale, se e' portato, deve essere visibile ad una distanza di almeno due miglia e sistemato in modo da essere visibile, per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte. Una nave di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare vicino al dritto di prora, ad un'altezza non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) al di sopra dello scafo, un fanale a luce bianca come indicato al comma precedente, e sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile, ad un'altezza tale da trovarsi a non meno di metri 4,57 (15 piedi) piu' in basso di quello prodiero. Entrambi questi fanali devono essere visibili ad una distanza di almeno tre miglia e sistemati in modo tale da essere visibili per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte. Fra la levata ed il tramonto del sole tutte le navi all'ancora devono portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un pallone nero di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi). Una nave impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino oppure un segnale per la navigazione, o una nave impegnata in operazioni idrografiche o in lavori subacquei, quando e' all'ancora, deve portare i fanali o i segnali prescritti dal terzo comma dell'art. 4 oltre a quelli prescritti, a seconda dei casi, nei precedenti comuni del presente articolo. Una nave incagliata deve portare, di notte, il fanale o i fanali prescritti dai commi primo e secondo del presente articolo e i due fanali a luce rossa prescritti dal primo comma dell'art. 4. Durante il giorno essa deve portare, nel punto in cui possono essere meglio veduti, tre palloni neri, ciascuno di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi). Un idrovolante in acqua di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca visibile per tutto il giro

dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Un idrovolante in acqua di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca di prora ed un fanale a luce bianca di poppa, ambedue visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia; inoltre, se ha un'apertura di ali superiore a metri 45,75 (150 piedi), esso deve portare un fanale a luce bianca all'estremita' di ogni ala, per indicare la massima apertura d'ali, visibile per quanto possibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di un miglio. Un idrovolante incagliato deve portare un fanale di fonda oppure i fanali prescritti nei commi sesto e settimo del presente articolo ed, inoltre, puo' portare due fanali a luce rossa disposti in linea verticale, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e collocati in modo da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-11-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it